



# COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 011 del 29/04/2016** Sessione ordinaria di prima convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.00**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	ONGARO Guido	SI	
2	CANTONI Pietro	SI	
3	MARCHESI Ernesto	SI	
4	GUERINI ROCCO Serafina	SI	
5	VAILATI CANTA Diego	SI	
6	URZI' Salvatore	NO	SI
7	MEDUGNO Silvia	NO	SI
8	CASTELLAZZI Ivano	SI	
9	MARCHESETTI Paolo	NO	SI
10	VESCOVI Omar	SI	
11	BOSELLI Renato	SI	

PRESENTI: **08**

ASSENTI: **03**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): approvazione Piano Finanziario e Tariffe componente TARI anno 2016.**

*(Delib. CC n° 011 del 29 Aprile 2016)*

Relaziona il SINDACO; illustra la scelta politica di aver voluto abbattere le tariffe per tutte le categorie economiche ad esclusione delle banche, e ciò è conseguenza del fatto che nel passaggio da Tarsu a Tari le categorie più colpite erano state quelle delle attività produttive. Si augura, in prospettiva futura, che si possa giungere all'applicazione della c.d. "tariffa puntuale".

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilita 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 genn. 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:**

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non rientranti nelle categorie A1 – A8 e A9;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:**

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

**688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. **Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ..., sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

**690. La IUC è applicata e riscossa dal comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**691.** I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**PRESO** atto delle modifiche apportate alla disciplina della **TARI** (D.P.R. 158/1999) dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare:

*In base alla modifica recata dal comma 27, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999.*

*Tale disposizione produce l'effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all'applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158.*

**EVIDENZIATO**, inoltre, che l'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), dispone il **“Blocco degli aumenti dei tributi locali”**: **Il comma 26 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI.**

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della **L. n. 448/2001** il quale dispone che: **“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.**

**DATO** atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al **30/04/2016** con Decreto del Ministero Interno del 01/03/2016 (in G.U. n° 55 del 07/03/2016);

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la deliberazione **C.C. n° 09** in data 29/04/2014, con la quale è stato approvato il "**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**", che nel testo composto di n° 4 Capitoli (*Disciplina Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente TARI*);

**RICHIAMATA** la Delibera **C.C. n°13** del 28/07/2015, con la quale era stato **approvato il Piano Finanziario** della componente **TARI** (Tributo servizio gestione rifiuti) **anno 2015** ed approvate le **Tariffe** componente **TARI anno 2015** (Tributo servizio gestione rifiuti);

**RICHIAMATA** la Delibera **G.C. n°18** del 06/04/2016, con la quale era stata approvata la **proposta di Piano Finanziario** della componente **TARI** (Tributo servizio gestione rifiuti) **anno 2016** e la proposta delle **Tariffe** componente **TARI anno 2016** (Tributo servizio gestione rifiuti);

**VISTO** lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. n° 23 del 30/04/2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*"

Con voti **favorevoli 07, contrari 00, astenuti 01** (Vescovi), su n° 08 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato Piano Finanziario** della componente **TARI** (Tributo servizio gestione rifiuti) **anno 2016**;
- 3) di **approvare le Tariffe** componente **TARI anno 2016** (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;
- 4) di dare atto che le scadenze di versamento per la componente **TARI** per l'anno 2016 sono così stabilite:
  - o **PRIMA** rata: **31 Luglio**;
  - o **SECONDA** rata: **16 Settembre**;
  - o **TERZA** rata: **16 Novembre**;
- 5) di **Stimare**, in via presunta, il gettito complessivo della componente **TARI** in **€ 392.133,00** (di cui € 373.460,00 quota TASI comunale ed € 18.673,00 quota Tefa), da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
- 6) Di **Allegare** copia del presente atto al Bilancio di previsione 2016/208, annualità 2016, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti **favorevoli 07, contrari 00, astenuti 01** (Vescovi), su n° 08 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

### **DELIBERA**

- 7) di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to *Guido Ongaro*

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Malvassori Fabio*

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del

Comune il : 11 MAG. 2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li 11 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Malvassori Fabio*

---

### ESECUTIVITA'

▪ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi **10** giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Malvassori Fabio*

---

### PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

---

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano

11 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Malvassori Fabio*

